

# Le Corti costituzionali e i loro giudici\*

di Giandomenico Falcon  
(18 maggio 2011)

## 1. La questione.

Si legge che in Giappone la *Corte suprema*, i cui quindici giudici sono nominati dal Governo<sup>1</sup>, avrebbe dichiarato incostituzionali non più di otto leggi, per la maggior parte di secondaria importanza, negli oltre sessanta anni della sua attività<sup>2</sup>.

Così facendo, la corte giapponese si è guadagnata la fama della "Corte costituzionale più conservatrice del mondo"<sup>3</sup>, o forse semplicemente della meno indipendente da un potere politico rimasto costante per un lunghissimo tempo.

Invece, secondo la stessa fonte, la Corte costituzionale tedesca, i cui sedici giudici sono eletti per metà dal *Bundestag* e per metà dal *Bundesrat*, avrebbe dichiarato incostituzionali oltre seicento leggi, in un periodo di tempo inferiore.

Ma che cosa determina l'atteggiamento più o meno attivo delle Corti costituzionali nei confronti del legislatore? Quale influenza hanno su tale atteggiamento le regole sulla nomina, sui possibili nominati, sulla durata e sulle condizioni di esercizio della funzione? Quali sono i criteri seguiti nei maggiori paesi? Come si colloca, in questo contesto, la Corte costituzionale italiana?

A queste domande cercherò di dare una risposta significativa, anche se ovviamente non esaustiva.

## 2. La politicità ricercata.

Quanto alle regole sulla nomina, il primo dato che risulta evidente è che praticamente non esiste Corte costituzionale (o altra Corte alla quale sia affidato il compito di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi) in cui gli organi politici non esercitino un potere determinante nella scelta dei giudici<sup>4</sup>.

---

\* Una versione leggermente ridotta di questo testo è stata letta quale prolusione per l'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università di Trento il 1° dicembre 2009.

<sup>1</sup> Secondo complicate regole, in larga misura informali, che ne assicurano il carattere conservatore: le si veda descritte da David S. Law, *The anatomy of a conservative Court. Judicial Review in Japan*, in *Texas Law Review*, vol. 87: 1545 (consultabile anche al sito [www.texaslawreview.com/sites/default/files/issues/vol87/pdf/law.pdf](http://www.texaslawreview.com/sites/default/files/issues/vol87/pdf/law.pdf)).

<sup>2</sup> Così David S. Law, *The anatomy*, cit., p. 1547.

<sup>3</sup> *Ivi*.

<sup>4</sup> L'attenzione si concentra qui sul potere sostanziale di scelta, a prescindere dal fatto che

Così, accanto agli esempi già fatti del Giappone e della Germania, negli Stati Uniti - come è ben noto - i membri della Corte suprema sono nominati dal Presidente, mentre in Canada (come in Australia) sono in definitiva scelti dal Primo ministro. Ed ugualmente in Sudafrica sono nominati dal Presidente "come capo dell'esecutivo" i nove membri che insieme al *Chief Justice* ed al *Deputy Chief Justice* - del resto nominati anch'essi dal Presidente - compongono la *Constitutional Court*<sup>5</sup>.

Se dai paesi di *common law* (o che del *common law* risentono) ritorniamo all'Europa continentale, possiamo riscontrare una tradizione di più equilibrata distribuzione dei poteri di nomina tra organi dell'esecutivo e organi parlamentari. Così in Francia i nove membri del *Conseil Constitutionnel* sono scelti dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell'Assemblea nazionale e dal Presidente del Senato, ciascuno per un terzo. In più fanno parte della Corte di diritto gli ex Presidenti della Repubblica. Ed il Presidente della Corte stessa, il cui voto prevale in caso di parità, è scelto dal Presidente della Repubblica (art. 56 Cost).

In Spagna dei dodici membri quattro sono individuati (per la successiva nomina regia) dal Congresso (a maggioranza dei tre quinti), quattro dal Senato (stessa maggioranza) e due dal Governo<sup>6</sup>.

In Austria il Presidente, il vicepresidente e sei degli altri dodici membri sono nominati su designazione del Governo, tre altri membri su designazione del *Nationalrat*, i tre rimanenti su designazione del *Bundesrat* (art. 147 Cost.).

In Polonia i quindici giudici sono tutti scelti dalla camera dei deputati (*Sejm*), e lo stesso vale per gli undici giudici della Corte costituzionale ungherese.

Poteri speciali di nomina riguardano talora il presidente della Corte<sup>7</sup>.

In definitiva, la nomina dei giudici costituzionali da parte dei massimi organi politici è la regola, si tratti poi di organi del potere esecutivo come i presidenti e i primi ministri, o invece delle camere del parlamento. Si potrebbe dunque concluderne in generale, riprendendo una espressione che è stata usata per la Corte suprema degli Stati Uniti, che "obiettare che il processo di nomina va

talvolta la nomina vera e propria spetta ad un organo diverso da quello che ha il potere di scelta (così, ad esempio, in Spagna il Re non sceglie alcun giudice costituzionale, ma li nomina tutti). Non forma una vera eccezione a quanto affermato nel testo la *Supreme Court* del Regno Unito, dal momento che essa a rigore non esercita il *judicial review* delle leggi. Sulla nomina dei giudici costituzionali v. altresì S. Bagni, *Stato autonomico e composizione degli organi di giustizia costituzionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2002, p. 375 ss., in particolare p. 381 ss.

<sup>5</sup> Art 174, comma 4.

<sup>6</sup> Art. 159 Cost. I due rimanenti sono proposti dal Consiglio del potere giudiziario.

<sup>7</sup> Austria, spetta al Governo (anche il Vicepresidente); Francia, al Presidente della Repubblica (art. 56 Cost.)

divenendo politico è come obiettare che il peccato è peccaminoso"<sup>8</sup>.

### **3. I correttivi della politicità nel processo di nomina.**

Tuttavia, se è vero che ovunque la scelta dei giudici costituzionali è una scelta politicamente orientata, è altrettanto vero che il compito di una Corte costituzionale *per definizione* non è di esprimere valutazioni politiche, per le quali gli stessi organi nominanti sono assai meglio qualificati. I giudici costituzionali sono nominati da organi politici, ma questo collegamento non si traduce mai, ovviamente, in un legame o in un compito di *rappresentanza*. Necessariamente, una Corte - per quanto "costituzionale" - è chiamata a giudicare *in diritto* della conformità delle leggi alla Costituzione.

Perciò, accanto alle norme che assicurano agli organi politici il controllo delle nomine dei giudici costituzionali, ovunque troviamo non solo norme rivolte a proclamare solennemente l'indipendenza delle Corti e dei giudici nell'esercizio delle loro funzioni, ed a garantire loro determinate garanzie ed immunità, ma anche norme che nei meccanismi di nomina in qualche modo stemperano o correggono la politicità delle scelte<sup>9</sup>.

Quasi ovunque, in primo luogo, ai nominati si richiedono qualificazioni giuridiche e professionali rigorose. Si tratta in genere di giudici di elevato grado, professori di diritto, avvocati con adeguata esperienza professionale. A volte è previsto che un numero minimo di giudici costituzionali sia scelto tra i giudici di elevato livello<sup>10</sup>.

Accanto a questo requisito base in pratica universalmente richiesto<sup>11</sup>, diverse altre tecniche "moderano" la politicità della nomina in termini più o meno rigidi, più o meno efficaci.

Così al potere di nomina del presidente degli Stati Uniti fa da parziale contrappeso il diritto del senato di "consentirvi": un diritto che non potrà mai condurre a rovesciare il senso politico della nomina, ma potrà assicurare il suo

---

<sup>8</sup> "To object that the appointments process is becoming political, is akin to objecting that sin is sinful": così D. S. Law, *Appointing Federal Judges: The President, the Senate, and the Prisoner's Dilemma*, University of San Diego School of Law, Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Year 2004 Paper 24, p. 24, al sito <http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=sandiegolwps>.

<sup>9</sup> In pratica, solo la Costituzione francese non sembra avvertire il bisogno di questi correttivi, non prevedendo per la nomina né alcun requisito soggettivo nel nominando né alcun procedimento di proposta o di verifica o di alcun altro genere. Su di essa v. le considerazioni vivacemente polemiche di Yves-Marie Laulan, *Les dérives du Conseil constitutionnel*, pubblicate dal 17 al 19 luglio 2008 e reperibili al sito <http://www.revue-republicaine.fr/spip.php?article1647> (e poi rispettivamente 1648 e 1649).

<sup>10</sup> Sudafrica, art. 174, comma 5;

<sup>11</sup> Sempre con l'eccezione della Francia.

carattere non estremo, o quanto meno le doti professionali e morali del nominato.

In Canada, il potere di scelta del Primo ministro, un tempo praticamente illimitato (fermi i requisiti soggettivi) risulta temperato - ma non certo eliminato - in via di prassi attraverso l'intervento di un *advisory committee* che restringe da otto a tre la rosa dei candidati, e la pubblica audizione del candidato prescelto da parte di una commissione parlamentare<sup>12</sup>. Ugualmente, in Australia un ruolo centrale spetta all'*attorney-general* che a sua volta si consulta con gli *attorney-general* degli Stati membri.

In Sudafrica, non solo il Presidente deve consultare il Chief Justice e i *leader* dei partiti che compongono l'Assemblea nazionale, ma deve fare le nomine all'interno di liste predisposte dalla Judicial Service Commission, a sua volta attentamente composta in modo da rappresentare lo stesso presidente, il governo, le professioni legali, l'assemblea nazionale, la seconda camera su base territoriale (il *National Council of Provinces*), ecc<sup>13</sup>.

Quando la nomina spetta alle Camere del parlamento, o ad organismi simili, diverse tecniche sono possibili, e possono venire usate in combinazione.

In primo luogo, possono essere richieste per la scelta maggioranze molto elevate. Così è ad esempio in Germania, ove è richiesta la maggioranza dei due terzi<sup>14</sup>, mentre non troppo diversamente in Spagna sia il *Congreso* che il *Senado* eleggono i rispettivi quattro membri con la maggioranza di tre quinti.

Maggioranze così elevate costringono in pratica la maggioranza ad ottenere il consenso dell'opposizione, il che può implicare la "convergenza" su un candidato di indiscussa autorevolezza e capacità professionale, o più probabilmente un riparto tra maggioranza e opposizione dei diritti di nomina: assicurando così un certo pluralismo degli orientamenti politici, e dunque una qualche neutralità complessiva, se non individuale.

Inoltre, come per il caso di scelta da parte di organi individuali, anche per la

---

<sup>12</sup> La procedura è stata così sintetizzata: "Following extensive informal consultations, the minister of justice will create a list of eight nominees following extensive informal consultations. An all-party parliamentary selection panel will narrow the minister of justice's list to a short list of three candidates. The prime minister will nominate one of the three candidates. The nominee will appear at a publicly-televised hearing before an all-party parliamentary committee. The prime minister will make the final decision whether to appoint the nominee" (cfr. BENJAMIN ALARIE, ANDREW GREEN, Policy Preference Change and Appointments to the Supreme Court of Canada, in (2009) 47 OSGOODE HALL LAW JOURNAL, p. 8 (consultabile al sito [http://ohlj.ca/english/documents/0147\\_1\\_A\\_G\\_PSS\\_090607.pdf](http://ohlj.ca/english/documents/0147_1_A_G_PSS_090607.pdf)).

<sup>13</sup> Art. 178 Cost.

<sup>14</sup> Cfr. § 6 e 7 del *Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG)* del 12.03.1951 (in seguito più volte modificato). La stessa maggioranza dei due terzi è richiesta in Ungheria, ai sensi dell'art. 32/A Cost.

scelta da parte delle camere sono talvolta previste procedure di verifica delle candidature a monte della nomina definitiva<sup>15</sup>, o anche di *predisposizione* di esse in vista di tale nomina<sup>16</sup>.

#### **4. La durata in carica.**

Un ulteriore elemento apparentemente universale, che pure funziona (o dovrebbe funzionare) nel senso di attenuare la politicità della nomina, è la fissazione della *durata* della carica in una misura più o meno notevolmente superiore a quella dell'organo che ha compiuto la scelta del giudice.

La lunga durata dell'incarico - ove effettiva - non solo "distacca" i nominati dalle circostanze della nomina, ma fa sì che le stesse nomine risultino per così dire *diluite nel tempo*, con la conseguenza che ogni singola fase politica incide sulla composizione della Corte solo in misura limitata<sup>17</sup>. Le Corti, in questo modo, risentono sì della politica, ma su una fase più lunga, non corrispondente a quella del singolo ciclo elettorale .

E' ben noto che i giudici statunitensi sono nominati *a vita*, il che fa sì che spesso il momento della nomina (e la relativa "temperie politica") si collochi in un lontano passato. In Austria e in Canada ed in Australia essi sono pure nominati senza limite di tempo, ma sono soggetti a pensionamento, rispettivamente all'età di 70 e di 75 anni<sup>18</sup>. Dove la durata in carica dei giudici costituzionali è stabilita in anni, essa oscilla tra la più comune regola dei nove anni<sup>19</sup> a quella, pure riscontrabile<sup>20</sup>, dei dodici.

#### **5. I collegamenti territoriali.**

Negli Stati federali o fortemente regionali trova spesso rilevanza nella

<sup>15</sup> Così ad esempio la *Ley Organica 2/1979*, del 3 ottobre, che disciplina il *Tribunal Constitucional* in Spagna, prevede che "los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado deberán comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos" (articolo 16, comma 2).

<sup>16</sup> Per il Sudafrica v. quanto detto sopra; in Ungheria le candidature sono proposte al parlamento da una commissione composta da un membro per ogni gruppo parlamentare (art. 32/A, comma 4, Cost.; per la Spagna v. *infra*, in relazione alle scelte del *Senado*).

<sup>17</sup> Si avverta però che dove operi comunque il limite dell'età di pensionamento la durata reale del mandato può essere anche notevolmente minore di quella astrattamente prevista. Così ad esempio D. Law, *Anatomy*, cit., individua come uno - anche se non certo l'unico - dei fattori di "passività" della Corte suprema verso il Governo il fatto che sono normalmente nominati giudici in età non lontana da quella di pensione, stabilita a 70 anni.

<sup>18</sup> Art. 147, comma 6, Costituzione austriaca e art. 9, comma 2, Supreme Court Act del Canada.

<sup>19</sup> Sono allineati sui nove anni, tra l'altro, la Francia (*Loi organique*, art. 1), la Spagna (art. 159 Cost.), l'Ungheria (§ 8 Legge sulla Corte costituzionale, con possibilità di rielezione per una volta)

<sup>20</sup> Germania, § 4 BVerfGG; Italia, prima della modifica a nove con la l. cost. n. 2 del 1967.

composizione della Corte costituzionale quello che potremmo chiamare un *collegamento territoriale*, nel senso che vi sono regole attraverso le quali l'articolazione territoriale dello Stato trova espressione nella composizione della Corte<sup>21</sup>.

A volte vi è un legame diretto tra i singoli giudici ed un determinato territorio. Così in Canada è stabilito che per legge tre giudici almeno della Corte suprema (su un totale di nove) devono provenire dal Quebec<sup>22</sup>, e per prassi il Governo federale nomina tre giudici dall'Ontario, due dal West e uno dal Canada Atlantico<sup>23</sup>. Apparentemente, l'equilibrio territoriale sta quasi più a cuore di quello politico.

Con una norma che può sembrare curiosa la Costituzione austriaca prescrive che dei quattordici giudici della Corte costituzionale tre abbiano la loro residenza abituale fuori dalla capitale<sup>24</sup>.

Più frequentemente, comunque, l'attenzione alla articolazione territoriale dello Stato passa attraverso il coinvolgimento delle relative istituzioni, o dell'organo che le rappresenta tutte al centro dello Stato: attraverso, cioè, il collegamento territoriale *dei soggetti nominanti*, e non dei soggetti nominati.

L'esempio più lineare - ed il più conosciuto - è quello del *Bundesrat* tedesco, che rappresenta al centro i governi dei *Länder*, e che elegge la metà dei giudici costituzionali. Ma un collegamento del genere non manca neppure in Spagna, dove i quattro membri di competenza del *Senado* (che è esso stesso collegato, sia pure blandamente, alle comunità territoriali) sono eletti secondo una procedura che parte dalle proposte delle *Comunidades autónomas*<sup>25</sup>.

Ed anche in Austria, accanto alla norma sopra ricordata, opera comunque un collegamento territoriale attraverso la competenza del *Bundesrat* -

<sup>21</sup> Sul punto v. anche T. Groppi, *Giustizia costituzionale e Stati decentrati: la Corte italiana dopo la revisione del 2001*, in *Amministrare*, n.1/2005, p. 5 ss. e (con titolo leggermente diverso) in *Revista d'Estudis Autonòmics i Federals*, n. 1/2005, p. 9 ss.

<sup>22</sup> Art. 6 Supreme Court Act ("At least three of the judges shall be appointed from among the judges of the Court of Appeal or of the Superior Court of the Province of Quebec or from among the advocates of that Province").

<sup>23</sup> Come è evidente si tratta di una ripartizione tra grandi territori, non tra le diverse "Province" (l'informazione data nel testo proviene dal sito ufficiale della Corte suprema, [www.scc-csc.gc.ca/faq/faq/index-eng.asp#f11](http://www.scc-csc.gc.ca/faq/faq/index-eng.asp#f11)).

<sup>24</sup> "Drei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder müssen ihren ständigen Wohnsitz außerhalb der Bundeshauptstadt Wien haben" (art. 147, comma 2, Cost.).

<sup>25</sup> Secondo l'art. 16 della *Ley organica del Tribunal consitucional*, da ultimo modificata con la legge organica n. 6 del 2007, "los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara". Ed a sua volta l'art. 184, comma 7 del regolamento del *Senado*, prevede che ogni assemblea legislativa potrà presentare fino a due candidati, e che la commissione per le nomine "elevará al Pleno de la Cámara una propuesta con tantos candidatos como puestos a cubrir, que deberán haber comparecido previamente en la Comisión".

rappresentativo del *Landtag* di ciascun *Land* - alla elezione dei tre membri di sua competenza.

Ed ovviamente, se nel conto delle Corti costituzionali includessimo anche la Corte di giustizia dell'Unione europea (ed il tribunale di primo grado), troveremmo in essa l'esempio di una Corte nella cui composizione l'articolazione istituzionale e territoriale trova la sua massima espressione: in essa infatti è predeterminata sia la provenienza territoriale dei nominati (essendo la Corte composta "da un giudice per Stato membro") sia la determinante influenza dei singoli Stati nella nomina, dal momento che i giudici "sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri"<sup>26</sup>. E considerazioni analoghe valgono per il Tribunale.

## **6. La Corte italiana.**

Come si colloca, nel contesto che abbiamo considerato, la Corte costituzionale italiana? In essa, come è ben noto, i giudici sono "nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative". Essi sono "scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio" e sono nominati "per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento"<sup>27</sup>.

Colpisce nella composizione della Corte italiana in primo luogo un dato, che non avevamo riscontrato in altri contesti: che un terzo dei giudici entra nella Corte senza che alla nomina partecipi alcun organo politico, trattandosi invece di scelte esclusivamente riservate ai giudici di massimo grado dell'ordinamento italiano. Da questo punto di vista la Corte italiana è *meno politica* delle altre Corti qui considerate.

Gli altri due terzi sono invece scelti da organi politici: il che - dopo quanto detto - non ci stupisce per nulla. Per quanto riguarda l'elezione parlamentare, la l. cost. n. 2 del 1967 precisa che i giudici sono eletti "a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea" o, dopo il terzo scrutinio, a "maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea". Si tratta sempre di una maggioranza elevata, che richiede in pratica il concorso dell'opposizione, e che dunque conduce tendenzialmente ad una pratica di "equilibrio" politico, sia che questo si raggiunga attraverso nomine condivise come autorevoli, sia che si raggiunga attraverso una sorta di ripartizione delle rispettive influenze.

Quanto alle nomine del Presidente della Repubblica, è ormai interpretazione

<sup>26</sup> Così l'art. 9F, comma 2, introdotto dal Trattato di Lisbona nel Trattato sull'Unione europea.

<sup>27</sup> Si tratta, come è ovvio, di quanto stabilito dall'art. 135 Cost. nei suoi diversi commi.

consolidata che si tratti di un potere che gli spetta in proprio, il cui esercizio risente dunque dei caratteri di "politicità attenuata" propria della carica e delle funzioni tipiche del Presidente nel sistema istituzionale italiano. Inoltre, lo stesso Presidente ha una durata in carica che di per sé lo separa dall'immediato ciclo politico in cui è stato eletto.

La durata in carica dei giudici, poi, è di nove anni effettivi, e dunque nettamente più lunga della durata teorica del Parlamento, ed ovviamente ancor più di quella che così spesso è stata la durata effettiva.

La Corte italiana, dunque, ha una composizione nella quale l'influenza della politica, complessivamente intesa, risulta delimitata dal fatto che un terzo dei giudici viene eletto dagli stessi giudici superiori, attraverso collegi che non hanno affatto carattere politico.

Inoltre - per le parti in cui invece i giudici sono nominati da organi politici - il "profilo politico" della Corte è costruito dalla Costituzione in modo da costituire non una riproduzione immediata di ogni maggioranza parlamentare, ma un riflesso di cicli di indirizzo di più lungo periodo, per di più attenuato non solo dai requisiti di nomina, ma dalle stesse competenze e regole di nomina.

Ciò favorisce il consolidamento di una giurisprudenza fondata su criteri tecnici e dotata di un elevato grado di continuità. Per le stesse ragioni essa non assicura affatto la piena consonanza con ogni indirizzo politico che sia di volta in volta dominante<sup>28</sup>.

Di qui la possibilità di tensioni, che sono fisiologiche sin tanto che ciascuno dei protagonisti accetti le regole costituzionali. La Corte costituzionale serve - anche - a "trattenere" nell'equilibrio dei principi e dei valori costituzionali la traduzione in leggi degli indirizzi politici di maggioranza.

## **7. Le possibili innovazioni.**

Non vi è dunque nulla da mutare nelle regole di composizione della Corte costituzionale, dal punto di vista di chi ne ritenga la fondamentale bontà? Nel quadro sopra esposto, due punti potrebbero costituire oggetto di riflessione.

Da un lato, per le nomine parlamentari almeno, potrebbe pensarsi a regole per

---

<sup>28</sup> Di ciò, si noti, ebbe piena consapevolezza la stessa Assemblea costituente, che prescelse le vigenti regole di composizione vagliando anche ipotesi molto diverse. Prevalse l'orientamento espresso, ad esempio, dall'on. Fabbri, che osservava come la Corte non dovesse essere affatto "una rifrazione immediata del Parlamento", perché "altrimenti cesserebbe di essere un giudice degli atti del Parlamento, mentre deve proprio essere eminentemente un giudice degli atti del Parlamento" (A.C., pp. 2680-2681, citate in *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, Milano 1976, p. 428).

la predisposizione e la discussione delle candidature da parte delle stesse Camere, che ogni volta invece sembrano arrivare all'elezione di uno o più giudici come se non vi fossero preparate, provvedendovi in modo ad un tempo frettoloso e tardivo.

Dall'altro, risulta evidente come nella presente composizione della Corte non abbia alcuna rilevanza il carattere regionale dello Stato, pur presente in teoria sin dalle origini della Costituzione, e nonostante che compito della Corte sia di giudicare della legittimità costituzionale delle leggi regionali, oltre che di quelle statali, ed anche di risolvere i conflitti tra lo Stato e le Regioni.

Lo stesso Parlamento avvertì l'esigenza di introdurre quello che si è sopra chiamato un *collegamento territoriale* nella composizione della Corte, con la riforma costituzionale del 2005, bocciata poi al *referendum* per ragioni che non hanno probabilmente a che fare con questo tema.

Non è detto, tuttavia, che i profili ai quali ho ora accennato debbano per forza essere affrontati mediante una modifica della Costituzione. Ove lo si volesse, entrambe le esigenze segnalate potrebbero trovare soddisfacimento in via di prassi, mediante gli opportuni raccordi tra istituzioni, e conservando così pienamente nei termini attuali l'identità della Corte costituzionale.

#### **8. Il compito dei giudici costituzionali.**

Alla fine di questo discorso, tuttavia, deve ancora essere data una risposta alla domanda fondamentale: l'esito delle pronunce delle Corti dipende semplicemente dalla loro composizione politica?

La risposta che vorrei dare è che questo è giusto il pericolo che equilibrate regole di composizione devono evitare. Del resto, chi rispondesse semplicemente di sì a quella domanda negherebbe con ciò stesso il senso obiettivo della Costituzione e del diritto costituzionale. Se da un lato non possiamo negare del tutto l'influenza delle concezioni di ciascun giudice nell'interpretazione costituzionale, dall'altro dobbiamo affermare che le "buone regole" per una Corte costituzionale sono quelle che ne rendono componenti giudici autorevoli, che si sottraggano alla parzialità politica, e indipendenti da essa sappiano interpretare al meglio la lettera e lo spirito della Costituzione .

La Corte costituzionale italiana non sarà sotto ogni profilo perfetta, ma mi sembra che , se la commisuriamo su questo parametro, gli oltre cinquanta anni della sua esperienza meritino un giudizio largamente positivo.